REGOLAMENTO (CEE) N. 1918/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1848/81 che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che all'articolo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1848/81 della Commissione [3] è stato fissato l'aiuto applicabile rispettivamente ai duroni e alle altre ciliege dolci e alle amarene in Grecia ;

considerando che successivamente questo stesso Stato membro ha fornito nuovi elementi per il calcolo di tali aiuti ; che è pertanto opportuno portare gli importi degli aiuti applicabili in Grecia per i duroni e altre ciliege dolci e per le amarene ai livelli qui di seguito indicati ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1848/81 è modificato come segue :

1. L'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per la campagna in questione, l'importo dell'aiuto alla produzione per i duroni e le altre ciliege dolci, snocciolati, conservati allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, imballaggio immediato compreso, a :

— 32,25 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia e

— 28,36 ECU per la Grecia ».

2. L'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per la campagna in questione, l'importo dell'aiuto alla produzione per le amarene snocciolate, conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, imballaggio immediato compreso, a :

— 30,15 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia e

— 25,10 ECU per la Grecia. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 25.